

Corso di Diritto Commerciale

Anno accademico 2014-2015

PROF. MASSIMO RUBINO DE RITIS

Powered by




Control editing Mario Passaretta

Il diritto d'impresa

- Le norme utilizzate sono reperibili, gratuitamente, sul sito:
www.normattiva.it

I consorzi fra imprenditori



I consorzi

Definizione, art. 2602 c.c.: [I]. Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Consorzi

anticoncorrenziali

Il consorzio ha il fine, prevalente o esclusivo, di **limitare la concorrenza** reciproca sul mercato (art. 2596 c.c.)

Consorzi con attività interna: l'organizzazione si esaurisce nel regolare il rapporto dei reciproci consorziati.

Consorzi con attività esterna: si istituisce un **ufficio comune** per svolgere attività con i terzi nell'interesse delle imprese consorziate.

Consorzi di

coordinamento

Il consorzio è finalizzato a **svolgere determinate fasi delle rispettive imprese** (es. **riduzione dei costi** di gestione delle singole imprese consorziate)

Il contratto di consorzio

Il contratto può essere stipulato solo fra imprenditori ed è necessario rispettare la seguente forma e contenuto:

Art. 2603 c.c.: [I]. Il contratto deve essere fatto **per iscritto sotto pena di nullità**.

[II]. Esso deve indicare:

1) **l'oggetto e la durata del consorzio**; 2) **la sede** dell'ufficio eventualmente costituito; 3) gli obblighi assunti e i **contributi dovuti** dai consorziati; 4) le attribuzioni e i **poteri degli organi** consortili anche in ordine alla **rappresentanza** in giudizio; 5) le **condizioni di ammissione di nuovi consorziati**; 6) i casi di **recesso** e di **esclusione**; 7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.

[III]. Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse.

[IV]. Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, le **decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria**, se sono manifestamente inique od erranee, **entro trenta giorni dalla notizia**

(segue) Il contratto di consorzio

Il contratto di consorzio è un contratto **tendenzialmente aperto**: art. 1332 c.c., [I]. Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.

Recesso del consorziato ed **esclusione** del consorziato → Le cause devono essere previste nel contratto

In mancanza si applica l'art. 2610 c.c.: [I]. Salvo patto contrario, in caso di **trasferimento** a qualunque titolo **dell'azienda** l'acquirente **subentra** nel contratto di consorzio.

[II]. Tuttavia, se sussiste una **giusta causa**, in caso di trasferimento dell'azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, **l'esclusione** dell'acquirente dal consorzio.

Liquidazione della quota. Scioglimento del consorzio

Al consorziato **receduto o escluso** spetterebbe la liquidazione della propria quota di partecipazione al fondo-nei consorzi con attività esterna-. Il punto non è pacifico!

Lo scioglimento del consorzio avviene secondo quanto disposto dall'art. 2611 c.c.:

- 1) per il decorso del **tempo** stabilito per la sua durata;
- 2) per il conseguimento **dell'oggetto** o per l'impossibilità di conseguirlo;
- 3) per **volontà** unanime dei consorziati;
- 4) per **deliberazione** dei consorziati, presa a norma dell'articolo **2606**, se sussiste una **giusta causa**;
- 5) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge;
- 6) per le altre cause previste nel contratto.

Consorzi con attività esterna

la pubblicità legale

1) PUBBLICITA' Art. 2612 c.c.

[I]. Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede [2635].

[II]. L'estratto deve indicare:

- 1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;
- 2) il cognome e il nome dei consorziati;
- 3) la durata del consorzio;
- 4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;
- 5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.

[III]. Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.

(segue) Consorzi con attività esterna

rappresentanza e fondo consortile

2) Rappresentanza in giudizio. Art. 2613 c.c.:

[I]. I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone.

3) Fondo consortile. Art. 2614 c.c.:

[I]. I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

(segue) Consorzi con attività esterna

le obbligazioni consortili

4) Responsabilità verso i terzi. Art. 2615 c.c.:

[I]. Per le obbligazioni assunte *in nome del consorzio* dalle persone che ne hanno la rappresentanza [2612n. 4], i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul **fondo consortile** (1).

[II]. Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio *per conto dei singoli consorziati* rispondono **questi ultimi solidalmente col fondo consortile**. In caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote [1299].

Le società consortili il Problema

Che disciplina?

TESI DISCIPLINA MISTA:

norme societarie per profili formali
(organi)

e norme del consorzio per profili sostanziali
(rapporti fra soci e con i terzi)

TESI DISCIPLINA TIPO SOCIETARIO

ma inclusione clausole tipicamente consortili
esempio di clausola per contributi aggiuntivi (art. 2615-ter c.c.)

Il gruppo europeo di interesse economico



GEIE

Fonti normative: Regolamento comunitario 25 luglio 1985, n. 2137; d.lgs 23 luglio 1991, n. 240

Parti del contratto: persone fisiche o giuridiche non necessariamente imprenditori ma anche liberi professionisti, di diversa nazionalità comunitaria

È un organismo associativo a rilevo esterno

Forma del contratto: scritta a pena di nullità

Pubblicità legale: iscriz. nel R.I. e pubblic. nella G.U., anche nella G.U.C.E.. → G.U. efficacia dichiarativa
R.I efficacia costitutiva

Nullità del Geie: disposizioni medesime per i contratti associativi → Effetti *ex art*, 2332 c.c.

Nuove ammissioni: la decisione è presa all'unanimità; stessa cosa è disposta per l'efficacia della cessione delle quote ad un terzo o ad un membro

GEIE



Obbligo di tenute delle **scritture contabili** previsto per gli imprenditori commerciali

Responsabilità: delle obbligazioni rispondono solidalmente ed illimitatamente tutti i membri del gruppo, oltre a questo con il proprio patrimonio

Recesso o esclusione: le cause sono fissate dal contratto, ma sempre possibile se sussiste giusta causa o vi sia accordo unanime

GEIE

Scioglimento: scadenza del termine; conseguimento dell'oggetto o sopravvenuta impossibilità; venir meno della pluralità dei membri.

Fallimento: *Il Geie può fallire al pari di ogni altro imprenditore commerciale ma il suo fallimento non si estende ai suoi componenti, anche se è prevista una responsabilità solidale illimitata.*

Gli organi del fallimento possono chiedere il versamento delle somme necessarie per estinguere i debiti, secondo la proporzione prevista nel contratto.

A.T.I.

- Contratto innominato? (espressione dell'autonomia contrattuale delle parti, 1322 c.c.)
- Codice degli appalti pubblici
- Accordi internazionali per la produzione di opere cinematografiche, d.lgs 22 gennaio 2004
- Contitolarità della concessione per la ricerca e la coltivazione di giacimenti di idrocarburi, art. 18, l. 21 luglio 1967, n. 613; art. 12, l. 30 luglio 1990, n. 1213

Associazioni temporanee di impresa

Perché ricorrere ad un'ATI?



Per la realizzazione di **una** grande opera o di **un** affare

La partecipazione ad appalti pubblici




Configurazione giuridica: mandato collettivo con rappresentanza



La capogruppo rappresenta gli imprenditori associati e contratta con la P.A.

Associazioni temporanee di impresa



Associazioni temporanee di impresa

Il fallimento



Se fallisce la capogruppo, questa può essere sostituita da altra impresa.

La P.A. può recedere dal contratto se non gradisce la nuova impresa o non ritiene questa idonea alla gestione dell'opera.

Se fallisce una impresa che fa parte dell'ATI, la capogruppo può sostituire l'impresa con una avente requisiti di idoneità richiesti, senza necessario *placet* della P.A.

Se la capogruppo non sostituisce l'impresa fallita, questa è tenuta ad eseguire l'opera, personalmente o a mezzo di altra impresa del raggruppamento, la parte di opera rimasta scoperta.

Le reti di impresa

Fonte normativa: l. 33/2009

Forma e pubblicità: atto pubblico, scrittura privata autenticata, atto con firma digitale. Forma richiesta per gli adempimenti pubblicitari e non per la validità dell'accordo.

L'iscrizione nel R.I. ha efficacia costitutiva.

Contenuto: è necessario indicare gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità produttiva. Deve essere, inoltre, definito un programma di rete.

Durata: se nulla è previsto, il contratto si intende a tempo indeterminato

Recesso: nulla è previsto per la liquidazione ma il diritto alla quota dovrebbe essere garantito in relazione alla consistenza del fondo comune

Il contratto di rete può avere struttura aperta

L'associazione in partecipazione



L'associazione in partecipazione

La nozione, art. 2549, comma 1: [I] Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una *partecipazione agli utili* della sua impresa o di uno o più affari *verso il corrispettivo di un determinato apporto*



Contratto di associazione in p.



apporto



utili

L'associazione in partecipazione

Il consenso



L'associazione in partecipazione

Il controllo dell'associato sull'associante



L'associazione in partecipazione

Partecipazione agli utili e alle perdite.

Art. 2554 c.c.

[I]. Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.

[II]. Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'articolo 2102.